



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA
Delegazione Provinciale di CATANIA

Sede: Via Vitaliano Brancati, 20/D, CATANIA

Corrispondenza: Casella Postale 8, Catania 23, 95128, Catania

Centralino: 095449106 - **FAX:** 095443807

Sito Internet: www.lnd.it – www.figccatania.it

E-mail: del.catania@lnd.it

PEC: delegazione.catania@lndsicilia.legalmail.it

Comunicato Ufficiale n°12

Del 24 Ottobre 2018

Stagione Sportiva 2018/2019

CALENDARI

CAMPIONATO JUNIORES

FASE PROVINCIALE



CAMPIONATO UNDER 19 “JUNIORES” REGIONALI

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 6 Maggio 2019, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

ARTICOLAZIONE

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, salvo diversa determinazione

del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 - 2019.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella

stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO “JUNIORES” S.S. 2018/19

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^a, 2^a e 3^a Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta. **Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2018/2019, che parteciperanno “Fuori Classifica”.** La data di scadenza di iscrizione viene fissata **entro le ore 12.00 di Venerdì 28 Settembre 2018**. Rimane articolato con una 1^a Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il **Campionato dovrà iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2018**. Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro **LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019**. Al termine della 1^a Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – **entro il mese di Marzo 2019** - la vincente di ogni Girone.

L’articolazione della 2^a Fase delle **Società** dei Campionati **Regionali** è subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “Carlotta Bordonaro” di CANICATTI’.

La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

- L’articolazione della 2^a Fase riservata alle **Società di Serie “D”** vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2000** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **tre calciatori “fuori quota”**, nati dal 1° gennaio **1999**. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

REFERENTI FIGC LND CATANIA:

M. TERESA CHIARA – DELEGATO PROVINCIALE 328/12222023

SALVATORE DI GIOVANNI – VICE DELEGATO PROVINCIALE 3911526869

PRONTO AIA ACIREALE: 3474801870 (GIRONE A)

PRONTO AIA CATANIA: 393/0739044 (GIRONE B)

I numeri del Pronto AIA potranno essere utilizzati esclusivamente in caso di mancato arrivo dell’arbitro designato 30’ prima dell’inizio della gara.

TEMPO D’ATTESA

Il tempo di attesa è fissato in 20 minuti.

**ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019 – C.U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 -**

Si rendono noti, di seguito gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2018/2019:

•	dal	29	LUGLIO	2018	ore 16.00
•	dal	09	SETTEMBRE	2018	ore 15.30
•	dal	28	OTTOBRE	2018	ore 14.30
•	dal	27	GENNAIO	2019	ore 15.00
•	dal	31	MARZO	2019	ore 16.00
•	dal	21	APRILE	2019	ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque ed i Comitati della L.N.D. sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Sul sito www.lnd.it, registrandosi all'area denominata "My LND", è possibile consultare il programma delle giornate accedendo alla voce "Programma gare". Si precisa, comunque, che lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale alla voce **MODIFICHE**.

Comitato Regionale Sicilia e Delegazioni

Si informa che, **da lunedì 2 luglio 2018**, sarà online il nuovo sito internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:

sicilia.lnd.it (senza digitare www.)

Il sito sarà raggiungibile, altresì, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando "Sicilia" dal menu a tendina "Comitati". Il sito della **delegazione provinciale** sarà raggiungibile selezionando "**Catania**" dal menù a tendina Delegazioni, presente sul sito del **Comitato Regionale Sicilia** o al seguente indirizzo:

<http://sicilia.lnd.it/?cm=21>

CANALE SOCIAL – NOTIZIE COMUNICATI UFFICIALI:

La Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso il servizio mailing list, pertanto, consigliamo a società, dirigenti, calciatori e appassionati, di **Seguire la nostra pagina Facebook**,

<https://www.facebook.com/figccatania/>

e attivare la ricezione delle notifiche, in modo da ricevere un **ALERT** per ogni post contenente **link di comunicati ufficiali, circolari e news**.

Sulla stessa pagina è stato pubblicato un post con una piccola guida illustrata.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria **"ID"** e **"Password"**, optando per la voce **"Dati Societari"** e scegliendo successivamente nel menu a tendina, **"Interrogazioni/Società"**. Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

```
*****
*
*      JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-CT      GIRONE:      A
*
*****
```

GIRONE A				
Società	Campo	Giorno	Ora	Telefono
ATLETICO CATANIA	TURATI CATANIA	LUNEDÌ	15:30	3483136990
CARLENTINI CALCIO	COMUNALE	LUNEDÌ'	15:00	3292359124
CATANIA SAN PIO X	SEMINARA	LUNEDÌ'	17:00	3477617625
CITTA DI MISTERBIANCO	TORUCCIO LA PIANA	LUNEDÌ'	16:00	3392359124
CITTA DI SCORDIA	COMUNALE	LUNEDÌ'	18:00	3387215304
FC MEGARA AUGUSTA	MEGARELLO BRUCOLI	LUNEDÌ'	15.00	3383173823
MISTERBIANCO	COMUNALE DI MOTTA	LUNEDÌ'	15:15	3467868184
SPORTING PRIOLO	BIANCHINO SIRACUSA	LUNEDÌ'	15.00	3351772479

ANDATA: 29/10/18		RITORNO: 7/01/19
ORE...:	1 G I O R N A T A	ORE....:
ATLETICO CATANIA	- CATANIA S.PIO X A R.L.	
CARLENTINI CALCIO	- CITTA DI SCORDIA	
MISTERBIANCO	- FC MEGARA AUGUSTA	
SPORTING PRIOLO	- CITTA'DI MISTERBIANCO	
ANDATA: 5/11/18		RITORNO: 14/01/19
ORE...:	2 G I O R N A T A	ORE....:
CATANIA S.PIO X A R.L.	- MISTERBIANCO	
CITTA DI SCORDIA	- SPORTING PRIOLO	
CITTA'DI MISTERBIANCO	- ATLETICO CATANIA	
FC MEGARA AUGUSTA	- CARLENTINI CALCIO	
ANDATA: 12/11/18		RITORNO: 21/01/19
ORE...:	3 G I O R N A T A	ORE....:
ATLETICO CATANIA	- SPORTING PRIOLO	
CARLENTINI CALCIO	- CATANIA S.PIO X A R.L.	
FC MEGARA AUGUSTA	- CITTA DI SCORDIA	
MISTERBIANCO	- CITTA'DI MISTERBIANCO	
ANDATA: 19/11/18		RITORNO: 4/02/19
ORE...:	4 G I O R N A T A	ORE....:
CATANIA S.PIO X A R.L.	- FC MEGARA AUGUSTA	
CITTA DI SCORDIA	- ATLETICO CATANIA	
CITTA'DI MISTERBIANCO	- CARLENTINI CALCIO	
SPORTING PRIOLO	- MISTERBIANCO	
ANDATA: 3/12/18		RITORNO: 11/02/19
ORE...:	5 G I O R N A T A	ORE....:
CARLENTINI CALCIO	- SPORTING PRIOLO	
CATANIA S.PIO X A R.L.	- CITTA DI SCORDIA	
FC MEGARA AUGUSTA	- CITTA'DI MISTERBIANCO	
MISTERBIANCO	- ATLETICO CATANIA	

	ANDATA: 10/12/18				RITORNO: 25/02/19	
	ORE...:		6	G I O R N A T A		ORE....:

	ATLETICO CATANIA	-	CARLENTINI CALCIO			
	CITTA'DI MISTERBIANCO	-	CATANIA S.PIO X A R.L.			
	MISTERBIANCO	-	CITTA DI SCORDIA			
	SPORTING PRIOLO	-	FC MEGARA AUGUSTA			

	ANDATA: 17/12/18				RITORNO: 11/03/19	
	ORE...:		7	G I O R N A T A		ORE....:

	CARLENTINI CALCIO	-	MISTERBIANCO			
	CATANIA S.PIO X A R.L.	-	SPORTING PRIOLO			
	CITTA DI SCORDIA	-	CITTA'DI MISTERBIANCO			
	FC MEGARA AUGUSTA	-	ATLETICO CATANIA			

 *
 * JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-CT GIRONE: B *
 *

GIRONE B				
Società	Campo	Giorno	Ora	Telefono
CALCIO BIANCAVILLA 1990	COMUNALE	LUNEDI'	17:00	3334621315
CITTA DI MASCALUCIA *	BONAIUTO SOMMA	LUNEDI'	18:15	3245664148
LEO SOCCER	SAN GREGORIO COM.LE	LUNEDI'	19:00	3332425834
MASCALUCIA	BONAIUTO SOMMA	LUNEDI'	18.00	3485211043
PATERNO' CALCIO	TOTUCCIO BOTTINO	DOMENICA	11:00	3407602921
SPORTING TRECASTAGNI	COMUNALE PEDARA	LUNEDI'	15:30	3209266120
SPORTING VIAGRANDE	COMUNALE	LUNEDI'	15:00	3476311420
TROINA	COMUNALE	LUNEDI'	15:15	3917959328

```

-----
| ANDATA: 29/10/18 | | RITORNO: 7/01/19 |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: |
|-----|
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - TROINA |
| CITTA DI MASCALUCIA - PATERNO CALCIO |
| LEO SOCCER - SPORTING TRECASTAGNI FC |
| SPORTING VIAGRANDE - MASCALUCIA |
|-----|
| ANDATA: 5/11/18 | | RITORNO: 14/01/19 |
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: |
|-----|
| MASCALUCIA - LEO SOCCER |
| PATERNO CALCIO - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| SPORTING TRECASTAGNI FC - CITTA DI MASCALUCIA |
| TROINA - SPORTING VIAGRANDE |
|-----|
| ANDATA: 12/11/18 | | RITORNO: 21/01/19 |
| ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: |
|-----|
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - CITTA DI MASCALUCIA |
| LEO SOCCER - TROINA |
| MASCALUCIA - SPORTING TRECASTAGNI FC |
| SPORTING VIAGRANDE - PATERNO CALCIO |
|-----|
| ANDATA: 19/11/18 | | RITORNO: 4/02/19 |
| ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: |
|-----|
| CITTA DI MASCALUCIA - SPORTING VIAGRANDE |
| PATERNO CALCIO - LEO SOCCER |
| SPORTING TRECASTAGNI FC - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| TROINA - MASCALUCIA |
|-----|
| ANDATA: 3/12/18 | | RITORNO: 11/02/19 |
| ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: |
|-----|
| LEO SOCCER - CITTA DI MASCALUCIA |
| MASCALUCIA - PATERNO CALCIO |
| SPORTING VIAGRANDE - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| TROINA - SPORTING TRECASTAGNI FC |
|-----
  
```

ANDATA: 10/12/18		RITORNO: 25/02/19
ORE...:	6 G I O R N A T A	ORE....:
CALCIO BIANCAVILLA 1990	-	LEO SOCCER
CITTA DI MASCALUCIA	-	MASCALUCIA
PATERNO CALCIO	-	TROINA
SPORTING VIAGRANDE	-	SPORTING TRECASTAGNI FC
ANDATA: 17/12/18		RITORNO: 11/03/19
ORE...:	7 G I O R N A T A	ORE....:
LEO SOCCER	-	SPORTING VIAGRANDE
MASCALUCIA	-	CALCIO BIANCAVILLA 1990
SPORTING TRECASTAGNI FC	-	PATERNO CALCIO
TROINA	-	CITTA DI MASCALUCIA

 *
 * JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-CT GIRONE: C *
 *

GIRONE C				
Società	Campo	Giorno	Ora	Telefono
ACICATENA CALCIO 1973	ACICATENA	LUNEDI'	15:00	3426405884
CICLOPE BRONTE	COMUNALE	LUNEDI	15:30	3805032326
CITTA DI CALATABIANO	COMUNALE	MARTEDI'	14:45	3289587483
CITTA' DI ACIREALE 1946	ACI BONACCORSI	LUNEDI	15:00	3891570200
FC ACI SANT ANTONIO	COMUNALE LAVINAIO	LUNEDI	15:00	3404730812
GIARRE 1946	COMUNALE	LUNEDI	15:00	3382522214
RANDAZZO	COMUNALE	SABATO	15:00	3313759533
REAL ACI	COMUNALE P.ROMA	SABATO	15:30	3939161773

```

-----
| ANDATA: 29/10/18 | | RITORNO: 7/01/19 |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: |
-----
| CITTA DI ACIREALE 1946 - ACICATENA CALCIO 1973 |
| CITTA DI CALATABIANO - CICLOPE BRONTE |
| RANDAZZO - GIARRE 1946 |
| REAL ACI - FC ACI S.ANTONIO CALCIO |
-----
| ANDATA: 5/11/18 | | RITORNO: 14/01/19 |
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: |
-----
| ACICATENA CALCIO 1973 - RANDAZZO |
| CICLOPE BRONTE - REAL ACI |
| FC ACI S.ANTONIO CALCIO - CITTA DI ACIREALE 1946 |
| GIARRE 1946 - CITTA DI CALATABIANO |
-----
| ANDATA: 12/11/18 | | RITORNO: 21/01/19 |
| ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: |
-----
| CICLOPE BRONTE - FC ACI S.ANTONIO CALCIO |
| CITTA DI CALATABIANO - ACICATENA CALCIO 1973 |
| RANDAZZO - CITTA DI ACIREALE 1946 |
| REAL ACI - GIARRE 1946 |
-----
| ANDATA: 19/11/18 | | RITORNO: 4/02/19 |
| ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: |
-----
| ACICATENA CALCIO 1973 - REAL ACI |
| CITTA DI ACIREALE 1946 - CITTA DI CALATABIANO |
| FC ACI S.ANTONIO CALCIO - RANDAZZO |
| GIARRE 1946 - CICLOPE BRONTE |
-----
| ANDATA: 3/12/18 | | RITORNO: 11/02/19 |
| ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: |
-----
| CICLOPE BRONTE - ACICATENA CALCIO 1973 |
| CITTA DI CALATABIANO - RANDAZZO |
| GIARRE 1946 - FC ACI S.ANTONIO CALCIO |
| REAL ACI - CITTA DI ACIREALE 1946 |

```

ANDATA: 10/12/18		RITORNO: 25/02/19
ORE...:	6 G I O R N A T A	ORE....:
ACICATENA CALCIO 1973	- GIARRE 1946	
CITTA DI ACIREALE 1946	- CICLOPE BRONTE	
CITTA DI CALATABIANO	- FC ACI S.ANTONIO CALCIO	
RANDAZZO	- REAL ACI	
ANDATA: 17/12/18		RITORNO: 11/03/19
ORE...:	7 G I O R N A T A	ORE....:
CICLOPE BRONTE	- RANDAZZO	
FC ACI S.ANTONIO CALCIO	- ACICATENA CALCIO 1973	
GIARRE 1946	- CITTA DI ACIREALE 1946	
REAL ACI	- CITTA DI CALATABIANO	

CAMPI DI GIUOCO

Si rimanda agli **Articoli 19 e 59 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.** (Nuovo testo C.U. N. 81 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della L.N.D. pubblicato in Roma il 28 Giugno 2018).

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI -

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle "regole del gioco calcio" ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore. A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

- Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.
- Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.
- Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.

PUBBLICA FRUIBILITA' DEGLI IMPIANTI -

Si ricorda alle Società affiliate che gli impianti possono essere destinati alla pubblica fruizione solamente se muniti del nulla-osta rilasciato dalla:

☐ 1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

☐ 2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R. n° 311 del 28 maggio 2001 (G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001)

Si fa, infatti, presente che la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiarisce che l'autocertificazione del tecnico prevista dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, per i locali con capienza pari o inferiore a 200

persone, sostituisce solamente i controlli e le verifiche che le Commissioni (Provinciale o Comunale) sono tenute ad effettuare sui luoghi, ma non il parere, la cui emanazione è di esclusiva competenza delle stesse.

NORME GENERALI

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della “firma digitale”.**

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.lnd.it**, entrando nella “Area Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “**TESSERAMENTO LND**”.

Fatta la scelta apparirà un “menù principale” sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in “rosso” e, selezionando gli stessi con il “mouse”, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio “telematico” del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al

ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesì, dalla data di invio "telematico" della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **"telematicamente"** al Comitato Regionale.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale** e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso ***"dall'Area Società"***.

Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l'identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d'identità personale.

Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. –

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.

Le Società, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Entrati nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – “**Telematicamente**” - alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI

Art. 34 – N.O.I.F.

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/**calciatrici** che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. **La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile** ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/**calciatrice** non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/**calciatrice** possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/**calciatrici** "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe **e quelli della Divisione Calcio Femminile** possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e **le calciatrici** che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe **e dalla Divisione Calcio Femminile**, purché autorizzati

dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente **e dalla Divisione Calcio Femminile**. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/**calciatrice** alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/**calciatrice** ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della **sanzione prevista all'Art. 17, comma 5**, del C.G.S..

3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e della Divisione Calcio Femminile** possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

* * * * *

P.S. Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

* * * * *

In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore ("Juniores" Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2018 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) - Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

La Segreteria della L.N.D., con nota dell'11Giugno 2018, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2018/2019 alla estensione della deroga dell'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato **Allievi**, al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 delle N.O.I.F. - (Nuovo testo – C.U. N. 81 della FIGC pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della LND del 28 Giugno 2018) -

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 Bis. Per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.

Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis – secondo capoverso – e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga dell'Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.

Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all'Art. 72 N.O.I.F., i calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI – C.U. N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 -

Per la stagione sportiva 2018/2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 66/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 28 Settembre 2012 (allegato al C.U. N. 81 della L.N.D. pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2012):

“ Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'Art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
- ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
- visto lo Statuto Federale;

delibera

Le Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq, e possono inserire all'interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq.

Le Società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq, nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le Società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le Società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le Società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco.

“

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA – Art. 61 delle N.O.I.F. –

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, **individuati tra i calciatori titolari**, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE -

Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE –

Si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

Art. 62 - N.O.I.F.

Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare

1) Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2) Le Società sono responsabili del mantenimento dell'Ordine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2bis) È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3) Le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere **e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4) Le Società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5) L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara.

6) Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, **cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3)** costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7) Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione **e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3)** che hanno causato il provvedimento.

8) In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni

climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9) L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6). La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.

* * * * *

C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma l'1 Luglio 2018 – PUNTO 18) – ORDINE PUBBLICO -

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio — promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese — in quest'ultimo caso — quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

COMUNICAZIONE

Oggetto: Disposizioni alle Società e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.

LE SOCIETÀ DEBBO:

Avvisare l'Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica.

Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, all'inizio della gara, la Società dovrà comunicare all'Arbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di "Addetti all'Ordine Pubblico". Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento d'identità.

Nel caso in cui, all'inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1° Tempo o nel 2° Tempo, avvisare l'arbitro durante l'intervallo od a fine gara.

GLI ARBITRI DEBBO:

Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Società in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara "NON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICA", ma riportare "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA - ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVE".

Nel caso che la Società non mettesse a disposizione nessun incaricato (perché si rifiuta o perché non c'è nessuno in grado di farlo) riportare: "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA

PUBBLICA E LA SOCIETÀ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALE”.

Naturalmente nel caso più frequente, cioè con la presenza della Forza Pubblica riportare “HO NOTATO LA PRESENZA” di due o più Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dell’Ordine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.

N.B. ALLE SOCIETÀ SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.

CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO (EX GUARDALINEE) - Nuovo testo – C.U. N. 81 della FIGC pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della LND del 28 Giugno 2018) -

Art. 63 - N.O.I.F.

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, **dalle Divisioni**, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categoria giovanili “Esordienti” e “Pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale di Dirigenti delle Società.

1 Bis. L’Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Quando non sia prevista la designazione di **assistenti dell’arbitro**, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, **di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara**, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell’arbitro** è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, **pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l’Attività Ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato e Settore competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente Organo Tecnico.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse allontanato dal recinto di giuoco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall’Arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il

nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

"PANCHINA LUNGA" NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. -

Si riporta integralmente il C.U. N. 48 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Maggio 2018 – allegato al C.U. N. 293 della L.N.D. pubblicato in Roma il 23 Maggio 2018 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 423 del 24 Maggio 2018):“

Il Commissario Straordinario

Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 Maggio 2018, con la quale è stato chiesto, in via sperimentale per la sola Stagione Sportiva 2018/2019, di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/2019, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le disposizioni previste dalla Regola 3, punto 7 per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nonché le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque”.

Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la “Deroga” alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, concessa dal Commissario Straordinario.

DISTINTA CALCIATORI -

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 -

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE

DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

AMMENDE E TASSE RECLAMO –

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo.

Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di “Inammissibilità” dello stesso. L’addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell’avvenuto versamento dell’importo totale dovuto all’atto dell’iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

Giustizia Sportiva

Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo ed in € 130,00 per quelli inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

Il calciatore espulso dal campo nel corso della gara è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del Torneo, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.

La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni inflitte.

Reclami

Gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 commi 3, 5 e 7, del C.G.S., dovranno essere preannunciati esclusivamente a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di disputa della gara e le relative motivazioni dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 dello stesso giorno, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. **Il Comunicato Ufficiale contenente anche le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.**

Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

Rinuncia a Gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. (gara persa

per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17 del C.G.S.

Osservanza delle Norme Regolamentari

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE”

Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al Progetto “**Dematerializzazione**” delle iscrizioni ai Campionati (secondo le istruzioni fornite a tutte le Società, consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia - cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”).

Le iscrizioni dovranno, pertanto, essere realizzate secondo le modalità On-line attraverso la modulistica inserita nell'apposito link dell'area Società del Sito del Comitato Regionale Sicilia (www.lnd.it cliccando “area Società”).

Una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all'Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.

Entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.

Tale procedura è l'unica consentita.

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA**–Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	57	J	02008	04611	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia Palermo V.le Stras.c (22111)

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- **numero di matricola;**

- campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i “diritti d’iscrizione” al Campionato di cui al punto 3.1.14 – lettera A).

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato **Art. 28 del Regolamento della L.N.D.**, si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.**

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 02 Maggio 2016).**

Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle società in merito alla Forza Pubblica;

- In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara **“NON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICA”**, ma riportare **“NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA – ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVE”**.
- Nel caso che la società non mettesse a disposizione nessun incaricato (perché si rifiuta o perché non c’è nessuno in grado di farlo) riportare: **“NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETÀ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALE”**.
- Naturalmente nel caso più frequente, cioè con la presente della Forza Pubblica riportare **“HO NOTATO LA PRESENZA”** di due o più Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia.
- Indicare il numero di agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dell’Ordine.
- In caso di dubbi contattare la Sezione.

N.B.: ALLE SOCIETA'

Si consiglia di affiggere copia della presente comunicazione nello spogliatoio del Direttore di Gara.

VALIDITÀ DECISIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLE N.O.I.F.

Si rammenta alle società che la pubblicazione delle decisioni, ai sensi dell'art. 13 delle N.O.I.F., avviene mediante l'affissione dei Comunicati Ufficiali agli Albi riservati a tale scopo, presso la sede del Comitato Regionale e presso le sedi delle varie Delegazioni Provinciali e Locali e che le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione; inoltre si puntualizza che le sanzioni riguardanti le squalifiche dei tesserati sono operanti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale stesso. Si evidenzia, inoltre, i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati **esclusivamente** mediante affissione all'Albo istituito presso la Delegazione Provinciale di Catania; pertanto anche l'inserimento sul sito internet, o l'invio degli stessi per posta elettronica, riveste **unicamente** carattere informativo e deve ritenersi **"salvo errori ed omissioni"**.

RICHIESTA SPOSTAMENTO CAMPI O VARIAZIONI AGLI ORARI UFFICIALI

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l'opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E' indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall'Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell'opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell'ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo, o di data o di orario, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concessi variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo fax (095/443807) o e-mail (del.catania@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario.

Le eventuali variazioni, se indispensabili, devono pervenire, a seguito di istanza e/o di accordo con la Società consorella, via fax o e-mail entro il lunedì o martedì precedente la gara.

SI AVVISANO LE SOCIETA' CHE QUALSIASI RICHIESTA VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O, COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA' RESPINTA E NEL CASO IN CUI LA PARTITA NON DOVESSE DISPUTARSI ALLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRA' APPLICATO L'ART. 12 DEL C.G.S.

1. RECUPERO GARE

Si dispone che eventuali recuperi relativi alle gare del girone di andata e di ritorno verranno programmati d'ufficio – tranne se diversamente concordato tra le società e comunque entro la prima settimana dalla data della gara non effettuata;

Per favorire le Società che desiderassero effettuare le gare in giorni particolari, si invitano le stesse a concordare immediatamente (alla fine della gara rinviata) il giorno e l'ora del recupero. Entrambe le società interessate dovranno **far pervenire**, al più presto, a questa Delegazione **comunicazione scritta** con specificati gli accordi presi, che saranno ufficializzati sul primo comunicato utile.

Diversamente la gara verrà programmata d'ufficio.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto

ISCRIZIONE AL CONI - REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura e per usufruire degli sgravi fiscali previsti per le società sportive dilettantistiche, così come previsto dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004) dovrete effettuare **l'iscrizione al registro CONI** delle società sportive registrandosi all'indirizzo seguente <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html> .

Tale procedura deve essere eseguita dopo che l'affiliazione è ratificata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e deve essere effettuata **entro 90 giorni da quando i dati informatici vengono inviati dalla Federazione al CONI.** Per capire quando i dati sono stati inviati basta collegarsi all'indirizzo suindicato e consultare la sezione "ULTIMI AGGIORNAMENTI" che si trova sotto la sezione "AREA RISERVATA".

In tale sezione vedrete delle date, quando cliccando su una di esse, all'interno vedrete Federazione Italiana Giuoco Calcio vuol dire che sono stati inviati dei dati. A questo punto sotto la superiore "AREA RISERVATA" cliccate su "Registrati" , successivamente accanto alla scritta FSN/EPS/DSA selezionate FSN, su Sigla selezionate FIGC, su Utente (codice affiliazione) digitate il codice affiliazione (corrispondente al numero di Matricola)scegliete una password che confermerete e una e-mail dove vi invieranno un codice di attivazione ed un Link da dove iniziare ad immettere i dati necessari. L'iscrizione dovrà essere ripetuta ad ogni stagione sportiva e sempre entro 90 giorni da quando vengono inviati i dati informatici.

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C./L.N.D.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

COMUNICATI UFFICIALI COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.

Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

* * * * *

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.** Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla **F.I.G.C.** per il tramite di questo Comitato Regionale della **Lega Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia**) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il Comitato Regionale si è adeguato all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC dovrà essere compilato a cura del legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del

proprio documento di identità in un unico file in pdf, alla seguente e-mail: p.bevilacqua@lnd.it del Dott. Pietroantonio Bevilacqua.

Le Società che hanno già una PEC devono, invece, comunicare l'indirizzo allo stesso recapito, in quanto si sta predisponendo un data base che permetterà di raggiungerle tutte in maniera "certificata" immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul [sito www.lnd.it](http://www.lnd.it)

INDIRIZZO DI POSTA

SI INFORMA CHE L'INDIRIZZO DI POSTA È IL SEGUENTE:

**F.I.G.C. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
CASELLA POSTALE 8 – CATANIA 23
95128 CATANIA**

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Al fine di rendere più solleciti ed efficienti i nostri servizi, si invitano le società a comunicare, in tempi brevissimi, il proprio indirizzo di posta elettronica al **numero di fax 095-443807** o alla seguente e-mail: del.catania@lnd.it – PEC: DELEGAZIONE.CATANIA@LND Sicilia@LEGALMAIL.IT

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DELLA DELEGAZIONE

DELEGAZIONE: del.catania@lnd.it
REFERENTE (Alice): a.lombardo@lnd.it
ATTIVITA' DI BASE: del.catania.attivitadibase@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA: giustizia.figccatania@gmail.com

PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

ORARIO DI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Orario

Lunedì	14:00 – 16:00
Martedì	09:00 – 13:00
Mercoledì	09:00 – 12:00
Giovedì	14:00 – 16:00
Venerdì	09:00 – 13:00
Sabato	CHIUSURA

NON SI RICEVERA' FUORI DAGLI ORARI STABILITI SI PREGA DI NON INSISTERE.

Pubblicato a Catania ed affisso all'Albo della D. P. di Catania il 24 Ottobre 2018

Il Segretario

Francesco Di Mauro

Il Presidente Delegato Provinciale

Maria Teresa Chiara